

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Furto e Rapina"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione del **contenuto della casa** da furto e rapina, nonché prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ È assicurato il **contenuto della casa ossia** quanto si trova nei locali di abitazione e serve per uso di casa. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.

La **Soluzione Essential** contiene la combinazione delle seguenti garanzie:

- ✓ "Furto e rapina in casa"

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Essential, anche le seguenti:

- ✓ "Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre";

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Plus, anche la garanzia "Furto dei preziosi".

La **Soluzione Top** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Premium, anche le seguenti:

- ✓ Reintegro delle somme assicurate in caso di sinistro, una volta per anno assicurativo

L'assicurazione è prestata entro le **somme assicurate** puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

Per Furto e rapina in casa non sono coperti:

- ✗ alberi; piante diverse da quelle dell'appartamento; prati e cespugli, coltivazioni floreali e agricole; affreschi con valore artistico; veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- ✗ cose che si trovano in locali di abitazione aventi descrizione e/o caratteristiche costruttive del fabbricato difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"/"Rischi esclusi per tutte le garanzie Furto e rapina in casa";
- ✗ per specifiche garanzie, sono inoltre escluse dalla copertura le cose indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"/"Rischi esclusi per le garanzie Furto e rapina in casa".

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le garanzie **Furto e rapina in casa, le abitazioni che contengono le cose assicurate devono essere ubicate** nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino. Le coperture “Scippo e rapina all’esterno della casa” e “Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura” sono valide nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?” del Dip aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro, per la garanzia Furto e rapina in casa, deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della copertura assicurativa.

E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

E’ possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E' possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura?

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale** o **poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio – Furto e rapina"

21/10/2023 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.601** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.164** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.201** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **990** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.629** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.629** milioni di euro;
- ed il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **256%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l'indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top).

Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento

Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.

L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**", consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.


E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in**

	<p>vigore al tempo della denuncia di Sinistro, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.</p>
<p>Furto e rapina in casa – garanzie base</p>	
<p>Furto e rapina in casa (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ furto se l'autore del furto per entrare nei locali che contengono le cose assicurate ha: <ul style="list-style-type: none"> - violato le difese esterne mediante rottura, scasso, forzatura delle serrature o mediante l'uso fraudolento di chiavi tradizionali, magnetiche o elettroniche. In caso di utilizzo di chiavi tradizionali vere e di quelle magnetiche o elettroniche originali, l'Assicurato ne deve denunciare lo smarrimento o la sottrazione alle autorità competenti e il furto deve avvenire entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla denuncia presentata alle autorità. E' parificato all'uso fraudolento delle chiavi magnetiche o elettroniche, l'eventuale clonazione degli originali o la rigenerazione degli stessi a seguito del furto o dell'appropriazione dei codici di codifica dovuti ad attacco hacker o di pirateria informatica; - utilizzato una via, diversa da quella ordinaria, con superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale. ▪ rapina se la consegna delle cose assicurate è avvenuta all'interno dei locali che contengono le cose stesse; ▪ furto a seguito di truffa a danno dell'Assicurato se l'autore del furto per entrare nell'Abitazione principale dell'Assicurato ha carpito la sua buona fede e se il furto è avvenuto contestualmente all'esecuzione del raggiro; ▪ furto, a deroga di quanto previsto nell'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera d), commesso o agevolato dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari dell'Assicurato, anche mentre svolgono le loro mansioni nei locali che contengono le cose assicurate, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà alle autorità competenti; ▪ furto delle cose assicurate temporaneamente depositate all'interno di altri locali di terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa estensione è prestata a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato le difese esterne nei modi descritti alla lettera A) del presente articolo; ▪ furto delle cose assicurate custodite in cassette di sicurezza o caveau posti all'interno di locali di istituti di credito o di pegno. Questa estensione è prestata a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato le difese esterne e le cassette di sicurezza o il caveau nei modi descritti alla lettera A) del presente articolo. Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, questa estensione di garanzia è prestata per l'eventuale eccedenza rispetto a quanto assicurato dall'altra copertura e comunque entro la Somma assicurata per questa estensione. <p>Sono compresi i danni causati alle cose assicurate per commettere gli eventi di cui ai punti precedenti compresi i danni da atti vandalici.</p>
<p>Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>Sono assicurati i guasti causati dai ladri ai locali e alle relative pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, compresi gli impianti di allarme, le casseforti a muro nonché le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli. E' compreso, inoltre, il furto dei serramenti, degli infissi e dei sanitari installati.</p>
<p>Furto e rapina in casa – Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive</p>	
<p>Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p><u>Danni conseguenti a eventi indennizzabili</u></p> <p>Sono compresi i danni materiali causati alle cose assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, anche se causati da o dovuti a violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica. <p><u>Spese rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili</u></p> <p>In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali che contengono le cose stesse se la rimozione è indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali; ▪ spese sostenute per il pernottamento dell'Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non superiore a 3 mesi se si tratta dell'Abitazione principale ed è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile; ▪ spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato ed il recupero dei dati memorizzati su supporti informatici se i documenti e i supporti informatici sono rimasti danneggiati e se le spese sono sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole; ▪ spese sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio subito dall'Assicurato in occasione di rapina. <p><u>Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura</u> Se la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione principale e l'Assicurato è in villeggiatura presso strutture ricettive o dimore saltuarie, la copertura assicurativa è operante anche durante la permanenza nei locali di villeggiatura per le cose assicurate di proprietà dell'Assicurato. Questa estensione è prestata alle stesse condizioni che sono previste per l'Abitazione principale a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nell'articolo "Rischi esclusi per tutte le garanzie" alla voce "Descrizione dell'abitazione".</p> <p><u>Trasloco nella nuova Abitazione principale</u> Se l'Assicurato deve trasferire la sua Abitazione principale in un'altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l'Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l'indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo; ▪ alle stesse condizioni che sono previste per l'Abitazione principale a Primo rischio assoluto e senza considerare le dichiarazioni previste nell'articolo "Rischi esclusi per tutte le garanzie" alla voce "Descrizione dell'abitazione".
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Riduzione del premio per durata poliennale	In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Garanzia aggiuntiva Scippo e rapina all'esterno della casa (Selezionabile per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top" solo se l'Assicurato è una persona fisica)	Questa garanzia aggiuntiva è valida per l'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio ed è operante fuori dai locali che contengono le cose assicurate. Sono assicurati il "contenuto" e i "preziosi" definiti nell'articolo 2.1 "Cose assicurate" e, a parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 3.1.2 "Rischi esclusi per la garanzia Furto e rapina in casa", la garanzia copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate di: <ol style="list-style-type: none"> a) rapina; b) scippo; c) furto con destrezza; d) furto a seguito di infortunio o malore improvviso; e) furto avvenuto congiuntamente all'autovettura regolarmente chiusa a chiave. Sono rimborsate, in caso di sottrazione delle chiavi dell'Abitazione principale e/o delle relative pertinenze avvenuta a seguito di un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature tradizionali e/o magnetiche e/o elettroniche con altre uguali o equivalenti.

	<p>Questa garanzia è prestata se le cose assicurate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per uso personale dell'Assicurato quindi non attinenti ad una qualsiasi attività professionale; ▪ relativamente agli eventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), indossate o a portata di mano dell'Assicurato.
Assistenza	
<p>Emergenze in caso di furto e rapina (Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p>	<p>L'Impresa – tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. - offre le seguenti prestazioni di assistenza.</p> <p>Le prestazioni sono valide per l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p> <p>Invio fabbro; Invio vetraio, falegname e tapparellista; Invio guardia giurata; Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni.</p> <p>La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno.</p>

Esemplificazione di alcune operatività della copertura	
<p>Primo rischio assoluto</p> <p>Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.</p> <p>Primo rischio assoluto – Non applicazione della regola proporzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno parziale <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata = Euro 20.000 • Valore delle cose assicurate = Euro 40.000 • Danno accertato = Euro 10.000 • Importo indennizzato = Euro 10.000 • Danno totale <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata = Euro 20.000 • Valore delle cose assicurate = Euro 40.000 • Danno accertato = Euro 40.000 • Importo indennizzato = Euro 20.000 ovvero si applica la Somma assicurata 	

 Che cosa NON è assicurato?	
<p>Rischi esclusi per tutte le garanzie Furto e rapina in casa</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione a cose che si trovano in abitazioni aventi una descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle indicazioni che seguono.</p> <p><u>A) Descrizione dell'abitazione</u></p> <p>L'abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di Abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell'abitazione.</p> <p>La copertura è estesa alle pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l'abitazione, quali ad esempio cantine, solai, posti auto, box auto. Sono compresi ed equiparati alle pertinenze anche i locali che non costituiscano pertinenze sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dall'abitazione.</p> <p>Le pertinenze e/o i locali equiparati alle stesse devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati a contenere cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero; - al servizio dell'abitazione;


	<ul style="list-style-type: none"> - nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non devono essere costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. <p>L'abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al: <ul style="list-style-type: none"> - piano seminterrato o terra o rialzato; - primo piano o superiore; - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato; - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione; ▪ rappresenta per l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'Abitazione principale; - l'Abitazione saltuaria; - l'Abitazione locata, in uso o in comodato. <p><u>B) Caratteristiche costruttive del fabbricato</u> I locali che contengono le cose assicurate devono essere costruiti in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.</p>
Rischi esclusi per la garanzia "Furto e rapina in casa"	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano anche i seguenti rischi esclusi:</p> <p>In relazione alle garanzie "Furto e rapina in casa" la copertura assicurativa non è operante per i danni subiti dalle cose all'aperto.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
Limiti di copertura relativi a Furto e rapina in casa	
I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")	<p>In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura non è operante per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che si verificano in occasione di atti di Terrorismo o di sabotaggio; b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela; c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> ▪ da persone che abitano con i soggetti di cui ai punti b) e c) oppure occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; ▪ da persone delle cui azioni i soggetti di cui ai punti b) e c) devono rispondere; ▪ da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; ▪ da persone legate ai soggetti di cui ai punti b) e c) da vincoli di parentela, affinità, adozione o tutela, anche se con loro non residenti.
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura relativi a Furto e rapina in casa	
I limiti di copertura della garanzia	Non sono previsti limiti di copertura specifici, ferma l'applicazione dei Limiti di copertura relativi a Furto e rapina in casa "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie".

aggiuntiva “Scippo e rapina all'esterno della casa” (validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)	
Limiti di copertura relativi all'Assistenza	
I limiti di copertura della garanzia “Emergenze in caso di Furto e rapina” (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)	<p>In relazione alla garanzia aggiuntiva di assistenza di cui all'articolo 2.3.2 “Emergenze in caso di furto e rapina”, sono escluse le prestazioni di assistenza:</p> <p>a) causate e/o derivate da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;</p> <p>b) richieste in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; ▪ insurrezione, occupazione militare e invasione; ▪ esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.
Scoperti e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione	
Furto e rapina in casa (Validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)	
Contenuto: singolo oggetto pregiato	Limite di indennizzo
Contenuto: singolo oggetto posto nelle pertinenze	Limite di indennizzo
Preziosi: singolo oggetto prezioso	Limite di indennizzo
Preziosi: denaro, titoli di credito e carte valori	Limite di indennizzo
Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura	Limite di indennizzo
Truffa nell'abitazione	Limite di indennizzo
Furto commesso dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	Limite di indennizzo
Furto delle cose assicurate presso terzi per pulizia/manutenzione/conservazione/riparazione	Limite di indennizzo
Furto delle cose assicurate in cassette di sicurezza o caveau	Limite di indennizzo
Introduzione forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio	Scoperto
Introduzione forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio qualora l'introduzione avvenga con la sola rottura di vetro non antisfondamento	Scoperto
Introduzione attraverso finestre e/o porte finestre non operanti e presenza di persone	Scoperto
Impianto automatico d'allarme antifurto con caratteristiche inferiori a quelle indicate nelle Condizioni di assicurazione o inosservanza degli obblighi dell'Assicurato previsti dalle Condizioni di assicurazione	Scoperto
Scippo e rapina all'esterno della casa	Scoperto
Scippo e rapina all'esterno della casa: denaro, titoli di credito e carte valori	Limite di indennizzo e Scoperto
Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui	Limite di indennizzo

Spese per rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi	Limite di indennizzo
Spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili	Limite di indennizzo

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti
<p>Applicazione di scoperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 10% minimo Euro 200 <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000 • Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100 • Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400 • Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro Furto e rapina in casa In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; ▪ è tenuto ad avvisare l'Impresa, anche mediante il numero verde Allianz 800/686868 (02 89040741 dall'estero), o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte, l'entità approssimativa del danno e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile. Se viene utilizzato il servizio di cui all'articolo "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati", la richiesta telefonica del Contraente o dell'Assicurato costituisce regolare denuncia di Sinistro e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio stesso. <p>Il Contraente o l'Assicurato è tenuto altresì a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentare, nei 5 giorni successivi la denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia all'Impresa; ▪ conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno; ▪ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che l'Impresa o i periti possono richiedere; ▪ denunciare tempestivamente la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito, anche al debitore, nonché effettuare – se previsto dalla legge – la relativa procedura di ammortamento. <p>Assistenza diretta/in Convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Assistenza (Emergenze in casa)</u>

Le garanzie di servizi di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A.

- Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati (per i Danni a muri e impianti)

In caso di Sinistro, l'Assicurato può avvalersi del servizio di **riparazione diretta del danno**, richiedendo l'intervento di uno o più artigiani per la riparazione del danno stesso.

Questo servizio è garantito dall'Impresa attraverso un primo contatto telefonico con la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia - in funzione **24 ore su 24 e tutti i giorni** dell'anno ai seguenti recapiti:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari.

La centrale operativa, a seguito della richiesta telefonica dell'Assicurato, provvede a protocollare il sinistro ed effettua una prima valutazione **di fattibilità** di una riparazione diretta del danno, verificando le garanzie previste nella polizza, la copertura del sinistro denunciato e la riparabilità del danno stesso, ed effettuando una prima stima economica delle relative spese di riparazione (per questo servizio è infatti previsto un limite operativo di Euro 800 - compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia).

In caso di prima valutazione telefonica positiva, la Centrale Operativa incarica una società specializzata che prenderà contatto con l'Assicurato entro 2 giorni (lavorativi) dalla sua richiesta per accordarsi su un sopralluogo presso l'abitazione ove si è verificato il danno.

A seguito del sopralluogo, l'intervento di riparazione diretta del danno sarà gestito con le seguenti modalità:

- 1) se il danno è **indennizzabile, interamente riparabile e non è superiore** al limite operativo, la riparazione è effettuata dall'artigiano o dagli artigiani e l'Impresa provvede al pagamento diretto di quanto richiesto per l'intervento, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista;
- 2) se il danno è indennizzabile ma **non è riparabile o lo è solo parzialmente o è superiore** al limite operativo, dopo avere ottenuto il benestare dell'Assicurato, la riparazione è effettuata dall'artigiano o dagli artigiani **ma il pagamento** di quanto richiesto per l'intervento **deve essere** effettuato dall'Assicurato che deve richiedere il rimborso successivamente all'Impresa. L'Impresa lo Indennizza **in base alle condizioni della copertura assicurativa**, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista se la riparazione è stata effettuata, anche parzialmente, dall'artigiano o dagli artigiani inviati;
- 3) se il danno **non è indennizzabile**, dopo avere ottenuto il benestare dell'Assicurato, la riparazione è effettuata dall'artigiano o dagli artigiani **ma il pagamento** di quanto richiesto per l'intervento **deve essere** effettuato dall'Assicurato e resta a suo carico.

Se entro 2 giorni (lavorativi) dalla richiesta di intervento l'Assicurato e la ditta specializzata non riescono a concordare una data per il sopralluogo presso l'abitazione, l'**Assicurato può organizzare autonomamente l'intervento di riparazione sostenendone i relativi costi** e chiedere successivamente all'Impresa il rimborso di quanto speso. Se il **danno è indennizzabile** in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa, l'Impresa lo indennizza nei limiti della copertura stessa, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista se la cosa danneggiata è stata riparata e non sostituita.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa all'artigiano o agli artigiani, ogni diritto all'Indennizzo derivante all'Assicurato in relazione alla riparazione effettuata, è **irrevocabilmente ceduto**, in favore dell'artigiano o degli artigiani che hanno effettuato la riparazione. L'Assicurato è consapevole e prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore dell'artigiano o degli artigiani è liberatorio nei suoi confronti.

Gestione da parte di altre Imprese


Denuncia di sinistro

Assistenza


Il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è **tenuto** ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:


- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari;


	<p>L'Assicurato è tenuto a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il tipo di assistenza che vuole richiedere; ▪ il proprio nominativo; ▪ il numero della copertura assicurativa; ▪ l'indirizzo e il luogo da cui chiama; ▪ il recapito telefonico; ▪ l'ubicazione dell'abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere. <p>La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla centrale operativa, deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a: AWP P&C. rappresentanza generale per l'Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza Casella postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)</p> <p>L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conservare il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso, rilasciato dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza; <p>trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell'abitazione) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell'abitazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.</p>
	<p>Termini di indennizzo L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito.</p> <p>Modalità di pagamento del premio Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.</p> <p>Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate</p>

	<p>con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.</p> <p>Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per sinistro l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p> <p>Recesso per ripensamento In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la copertura?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari che vogliono assicurare abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principali, saltuarie, locate in uso o comodato, ▪ ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano ▪ di una delle seguenti tipologie: appartamento, villetta a schiera o plurifamiliare, villa indipendente. <p>Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate: Soluzione Essential: la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per la propria abitazione per “Furto e rapina in casa” del “contenuto”. Questa soluzione si rivolge, inoltre, a coloro che vogliono avvalersi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazioni di assistenza (opzionale) 	

Soluzione Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi di una protezione anche in seguito a “Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre”.

Questa soluzione si rivolge, inoltre, a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per:

- “Scippo e rapina all’esterno della casa” (opzionale).

Soluzione Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi di una protezione per la propria abitazione per “Furto e rapina in casa” dei “preziosi”.

Soluzione Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi per “Furto e rapina in casa” del “reintegro automatico delle somme assicurate in caso di sinistro, una volta per periodo assicurativo”.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; ▪ tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; -ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz ULTRA

Casa e Patrimonio

Furto e Rapina

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 947 - 01/06/2022

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione locata, in uso o in comodato: l'abitazione di proprietà dell'Assicurato, persona fisica o giuridica, che viene data in locazione, uso o comodato per un periodo superiore ai 60 giorni all'anno continuativi o frazionati e che può essere anche non abitata temporaneamente.

Abitazione principale: l'abitazione dove l'Assicurato, persona fisica, dimora abitualmente.

Abitazione saltuaria: l'abitazione dove l'Assicurato, persona fisica, non dimora abitualmente o che viene concessa in locazione, uso o comodato per un periodo non superiore ai 60 giorni all'anno continuativi o frazionati.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: la persona fisica o giuridica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Se si tratta di persona fisica sono compresi:

- a) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti sopra indicati, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Furto e rapina", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Valore a nuovo: l'importo necessario per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: l'importo che si calcola al momento del Sinistro detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	PAG. 3
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 3
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 7
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 8
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 9
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 9
7. PREMIO	PAG. 13
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 14
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 15

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio "**Furto e rapina**" è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Essential:** comprensiva della garanzia "Furto e rapina in casa" del "contenuto";
- **Plus:** comprensiva della garanzia di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, della garanzia "Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre";
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Furto e rapina in casa" dei "preziosi";
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" nonché, rispetto alle altre Soluzioni, la disponibilità del reintegro automatico delle Somme assicurate in caso di Sinistro, una volta per periodo assicurativo.

Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all'articolo 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**" (di seguito "**Regolamento Allianz Ultra**"), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel "**Regolamento Allianz Ultra**", le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al "**Regolamento Allianz Ultra**" nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e di erogazione delle prestazioni, che integrano la descrizione delle garanzie riportate nella presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con l'**applicazione degli Scoperti e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

FURTO E RAPINA IN CASA

Art. 2.1 - Cose assicurate

La copertura assicurativa si riferisce all'abitazione la cui **ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**. In particolare, la copertura indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Le **cose assicurate** sono costituite dal "**contenuto**" ossia quanto si trova nei locali di abitazione e serve per uso di casa, per uso personale, per svolgere le attività di ufficio e di studio professionale e di affittacamere e bed and breakfast. Sono compresi nel "contenuto":

- gli **oggetti pregiati e precisamente** pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi;
- gli impianti e le installazioni al servizio e ad uso dell'abitazione, quali, a titolo esemplificativo, impianti di allarme, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di illuminazione, rivestimenti di pareti e pavimenti, casseforti anche a muro.

Condizioni di assicurazione

Se indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sono assicurati anche i “preziosi” e precisamente gioielli, pietre e perle preziose e oggetti, anche solo in parte, in platino e/o in oro, denaro, titoli di credito e carte valori.

Relativamente alle pertinenze dei locali di abitazione si assicura solo: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzature per attività del tempo libero e per il giardinaggio.

Se la copertura assicurativa è riferita all’Abitazione locata, in uso o in comodato, è assicurato il solo “contenuto” che appartiene all’Assicurato in quanto proprietario dell’abitazione e non sono assicurati i “preziosi” e le cose dell’affittuario, che pertanto, ai fini della copertura, non si considerano “contenuto”.

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.2.1 - Furto e rapina in casa

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate di:

A. furto se l’autore del furto per entrare nei locali che contengono le cose assicurate ha:

- **violato** le difese esterne mediante rottura, scasso, forzatura delle serrature o mediante l’uso fraudolento di chiavi tradizionali, magnetiche o elettroniche. In caso di utilizzo di chiavi tradizionali vere e di quelle magnetiche o elettroniche originali, l’Assicurato **ne deve denunciare** lo smarrimento o la sottrazione alle autorità competenti e il furto **deve** avvenire **entro le ore 24 del secondo giorno** feriale successivo alla denuncia presentata alle autorità. E’ parificato all’uso fraudolento delle chiavi magnetiche o elettroniche, l’eventuale clonazione degli originali o la rigenerazione degli stessi a seguito del furto o dell’appropriazione dei codici di codifica dovuti ad attacco hacker o di pirateria informatica;
- **utilizzato una via**, diversa da quella ordinaria, con superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

B. rapina **se la consegna delle cose assicurate è avvenuta all’interno dei locali che contengono le cose stesse;**

C. furto a seguito di truffa a danno dell’Assicurato **se l’autore del furto per entrare nell’Abitazione principale dell’Assicurato** ha carpito la sua buona fede e se il furto è avvenuto contestualmente all’esecuzione del raggiro;

D. furto, a deroga di quanto previsto nell’articolo 4.1 “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera d), commesso o agevolato dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari dell’Assicurato, anche mentre svolgono le loro mansioni nei locali che contengono le cose assicurate, **purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà alle autorità competenti;**

E. furto delle cose assicurate temporaneamente depositate all’interno di altri locali di terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. **Questa estensione è prestata a condizione che** l’autore del furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato le difese esterne nei modi descritti alla lettera A) del presente articolo;

F. furto delle cose assicurate custodite in cassette di sicurezza o caveau posti all’interno di locali di istituti di credito o di pegno. **Questa estensione è prestata a condizione che** l’autore del furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato le difese esterne e le cassette di sicurezza o il caveau nei modi descritti alla lettera A) del presente articolo. Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, questa estensione di garanzia è prestata per l’eventuale eccedenza rispetto a quanto assicurato dall’altra copertura e comunque entro la Somma assicurata per questa estensione.

Sono compresi i danni causati alle cose assicurate per commettere gli eventi di cui ai punti precedenti compresi i danni da atti vandalici.

Art. 2.2.2 - Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)

Sono assicurati i guasti causati dai ladri ai locali e alle relative pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, compresi gli impianti di allarme, le casseforti a muro nonché le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli. E’ compreso, inoltre, il furto dei serramenti, degli infissi e dei sanitari **installati**.

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo nell’Ambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti **solo se sono richiamate** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Scippo e rapina all’esterno della casa (Selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top” solo se l’Assicurato è una persona fisica)

Questa garanzia aggiuntiva è **valida per l’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio** ed è operante fuori dai locali che contengono le cose assicurate.

Sono assicurati il “contenuto” e i “preziosi” definiti nell’articolo 2.1 “Cose assicurate” e, a parziale deroga di quanto previsto nell’articolo 3.1.2 “Rischi esclusi per la garanzia Furto e rapina in casa”, la garanzia copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate di:

a) rapina;

Condizioni di assicurazione

- b) scippo;
- c) furto con destrezza;
- d) furto a seguito di infortunio o malore improvviso;
- e) furto avvenuto congiuntamente all'autovettura regolarmente chiusa a chiave.

Sono rimborsate, **in caso di sottrazione delle chiavi** dell'Abitazione principale e/o delle relative pertinenze **avvenuta a seguito** di un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature tradizionali e/o magnetiche e/o elettroniche con altre uguali o equivalenti.

Questa garanzia è prestata se le cose assicurate sono:

- **per uso personale dell'Assicurato quindi non attinenti ad una qualsiasi attività professionale;**
- **relativamente agli eventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), indossate o a portata di mano dell'Assicurato.**

ASSISTENZA

Art. 2.3.2 - Emergenze in caso di furto e rapina (*Garanzia di assistenza selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le garanzie di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno** - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni **nei limiti** di quanto riportato nel presente articolo. **Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.**

Le garanzie di assistenza sono prestate sempre a favore dell'Assicurato e sono operanti entro le **Somme assicurate di seguito riportate.**

A) - Assistenza casa

Le prestazioni sono valide per l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e precisamente per i locali di abitazione e per le relative pertinenze.

A1) - Invio fabbro

Se presso l'abitazione si verifica l'impossibilità di accesso a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi, che richiede una pronta assistenza, l'Assicurato può fruire - entro 3 ore dalla richiesta - di un fabbro.

Sono a carico della centrale operativa, per ogni invio di artigiano, le spese dell'uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, **fino a un massimo di Euro 250 per evento.**

A2) - Invio vetraio, falegname e tapparellista

Se presso l'abitazione si verifica un furto, consumato o tentato, con danneggiamento dei mezzi di chiusura, che richiede l'intervento di un artigiano, l'Assicurato può fruire - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - di un vetraio e/o di un falegname e/o di un tapparellista.

Sono a carico della centrale operativa, per ogni invio di artigiano, le spese dell'uscita, delle prime 2 ore di manodopera e dei materiali usati, **fino a un massimo di Euro 250 per evento.**

Relativamente ai precedenti punti A1) e A2), se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare l'artigiano nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, la relativa manodopera e i materiali usati, **fino a un massimo di Euro 500 per evento.**

A3) - Invio guardia giurata

Se non risulta possibile chiudere l'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi, la centrale operativa organizza - entro 3 ore dalla richiesta - un servizio di vigilanza per sorvegliare l'abitazione, con una o più guardie giurate.

Sono a carico della centrale operativa i costi **per le prime 24 ore di sorveglianza.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risulta impossibile reperire ed inviare il servizio di vigilanza nei tempi previsti, la centrale operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per fare fronte autonomamente, **fino a un massimo di Euro 600 per evento.**

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

A4) - Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni (*prestazione valida ed operante solo se l'Assicurato è una persona fisica*)

A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat e/o del libretto di assegni dell'Assicurato, la centrale operativa provvede - su richiesta telefonica dell'Assicurato e nel più breve tempo possibile - a informare gli istituti emittenti, per avviare la procedura necessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.

Condizioni di assicurazione

A tale scopo l'Assicurato è **tenuto** a confermare, tramite comunicazione scritta alla centrale operativa, i numeri identificativi dei documenti da bloccare e l'indirizzo degli istituti emittenti. La centrale operativa provvede alla prima comunicazione telefonica e alla successiva conferma scritta. L'Assicurato è comunque **tenuto** a occuparsi di perfezionare la procedura. La centrale operativa non è responsabile di errori **dovuti** a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.

FURTO E RAPINA IN CASA

Art. 2.4 - Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive

Art. 2.4.1 - Danni conseguenti a eventi indennizzabili

Sono compresi i danni materiali causati alle cose assicurate indennizzabili in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, anche se causati da o dovuti a violazioni o alterazioni riconducibili ad attacchi hacker o di pirateria informatica.

Art. 2.4.2 - Spese rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi delle:

- spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali che contengono le cose stesse, **se la rimozione è indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali**;
- spese sostenute per il pernottamento dell'Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, **per un periodo non superiore a 3 mesi se si tratta dell'Abitazione principale ed è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile**;
- spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato ed il recupero dei dati memorizzati su supporti informatici **se i documenti e i supporti informatici sono rimasti danneggiati e se le spese sono sostenute entro 12 mesi** dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole;
- spese sanitarie sostenute **a seguito dell'infornuto** subito dall'Assicurato in occasione di rapina.

Art. 2.4.3 - Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura

Se la copertura assicurativa è riferita all'Abitazione principale e l'Assicurato è in villeggiatura presso strutture ricettive o dimore saltuarie, la copertura assicurativa è operante anche durante la permanenza nei locali di villeggiatura **per le cose assicurate di proprietà dell'Assicurato**. Questa estensione è prestata alle stesse condizioni che sono previste per l'Abitazione principale senza considerare le dichiarazioni previste nell'articolo 3.1.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", lettera A) "Descrizione dell'abitazione".

Art. 2.4.4 - Trasloco nella nuova Abitazione principale

Se l'Assicurato deve **trasferire la sua Abitazione principale** in un'altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione **se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l'Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l'indicazione della futura data di inizio del trasloco**. Questa estensione è prestata:

- tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco e le ore 24 del 15° giorno feriale successivo;
- alle stesse condizioni che sono previste per l'Abitazione principale e senza considerare le dichiarazioni previste nell'articolo 3.1.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", lettera A) "Descrizione dell'abitazione".

Art. 2.5 - Operatività delle garanzie

Art. 2.5.1 - Forma della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata:

a Primo rischio assoluto e a Valore a nuovo, **se non diversamente indicato nell'articolo 6.6 "Determinazione del danno"**.

Art. 2.5.2 - Mezzi di chiusura e protezione dell'abitazione

A) Mezzi di chiusura

Relativamente ai danni di furto all'interno dei locali, **ogni apertura verso l'esterno dei locali che contengono le cose assicurate**, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altre superfici e ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno, **deve essere protetta**, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **da mezzi di chiusura che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi**.

Classe A)

Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza alcuna apertura, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili solo dall'interno, oppure in alternativa, inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm ancorate nel muro, con aperture, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Condizioni di assicurazione

Classe B)

Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno, oppure in alternativa, inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse aperture di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali che contengono le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Relativamente a tutte le classi, nel caso in cui l'introduzione nei locali sia avvenuta:

- forzando mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste;

oppure

- attraverso serramenti non chiusi ma con presenza nei locali di una o più persone;

la copertura assicurativa è prestata applicando gli Scoperti indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Relativamente alla sola classe A), lo Scoperto previsto per l'introduzione nei locali avvenuta forzando mezzi di chiusura con caratteristiche inferiori, è elevato a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se l'introduzione nei locali è avvenuta tramite la rottura di vetri non antisfondamento.

B) Impianto di allarme (Questa condizione è operante solo se è richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)

Relativamente ai danni di furto in casa, i locali che contengono le cose assicurate, ad eccezione delle pertinenze, **devono essere** protetti da un impianto di allarme con almeno le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con una sirena esterna;
- registratore di controllo per verificare l'avvenuto inserimento e disinserimento;
- alimentazione secondaria con una autonomia di almeno 12 ore consecutive.

L'Assicurato è tenuto:

- ad attivare l'impianto di allarme quando nell'abitazione non ci sono persone;
- a possedere il certificato di installazione;
- a mantenerlo efficiente.

Se anche un solo punto sopra descritto non è soddisfatto, la copertura è prestata applicando lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

FURTO E RAPINA IN CASA

Art. 3.1 - Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie

La copertura assicurativa non è operante per i danni:

- agli alberi, alle piante diverse da quelle d'appartamento, ai prati e ai cespugli e alle coltivazioni floreali e agricole, agli affreschi con valore artistico e ai veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- alle cose che si trovano in abitazioni aventi una **descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi dalle seguenti:**

A) Descrizione dell'abitazione

L'abitazione può essere anche destinata ad ufficio e studio professionale e, solo nel caso di Abitazione principale, anche ad affittacamere e bed and breakfast solo **se tutte queste attività sono svolte in locali intercomunicanti con quelli dell'abitazione.**

La copertura è estesa alle pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l'abitazione, quali ad esempio cantine, solai, posti auto, box auto. Sono compresi ed equiparati alle pertinenze anche i locali che non costituiscono pertinenze **sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dall'abitazione.**

Le pertinenze e/o i locali equiparati alle stesse **devono essere:**

- destinati a contenere cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero;
- al servizio dell'abitazione;
- nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non devono essere costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone.

L'abitazione, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (è valida una opzione per ogni voce):

- è costituita da:
 - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al:

Condizioni di assicurazione

- piano seminterrato o terra o rialzato;
- primo piano o superiore;
- villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
- villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione;
- rappresenta per l'Assicurato:
 - l'Abitazione principale;
 - l'Abitazione saltuaria;
 - l'Abitazione locata, in uso o in comodato.

B) Caratteristiche costruttive del fabbricato

I locali che contengono le cose assicurate devono essere costruiti in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la garanzia "Furto e rapina in casa"

In relazione alle garanzie di cui all'articolo 2.2.1 "Furto e rapina in casa", la copertura assicurativa non è operante per i danni subiti dalle cose all'aperto.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Restano fermi gli Scoperti indicati nella sezione "Che cosa è assicurato", all'articolo 2.5 "Operatività delle garanzie" in relazione alle garanzie furto, il cui ammontare è comunque indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

FURTO E RAPINA IN CASA

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura non è operante per i danni:

- a) che si verificano in occasione di atti di Terrorismo o di sabotaggio;
- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con i soggetti di cui ai punti b) e c) oppure occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone delle cui azioni i soggetti di cui ai punti b) e c) devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - da persone legate ai soggetti di cui ai punti b) e c) da vincoli di parentela, affinità, adozione o tutela, anche se con loro non residenti.

ASSISTENZA

Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia di assistenza "Emergenze in caso di furto e rapina"

In relazione alla garanzia aggiuntiva di assistenza di cui all'articolo 2.3.2 "Emergenze in caso di furto e rapina", sono escluse le prestazioni di assistenza:

- a) causate e/o derivate da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- b) richieste in conseguenza di:
 - atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
 - insurrezione, occupazione militare e invasione;
 - esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Condizioni di assicurazione

- bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale

I locali che contengono le cose assicurate o i locali per i quali è operante la garanzia aggiuntiva di assistenza di cui all'articolo 2.3.2 "Emergenze in caso di furto e rapina" devono essere ubicati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Le garanzie di cui agli articoli 2.3.1 "Scippo e rapina all'esterno della casa" e 2.4.3 "Estensione delle garanzie alle cose nei locali di villeggiatura", nonché la prestazione di assistenza di cui all'articolo 2.3.2 "Emergenze in caso di furto e rapina", lettera A4 "Protezione carte di credito, bancomat, libretti di assegni" sono valide nel mondo intero.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigore di una edizione successiva alla presente.

FURTO E RAPINA IN CASA

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi:

- **deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno** e le relative spese sono a carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- **è tenuto ad avvisare l'Impresa**, anche mediante il numero verde Allianz 800/686868 (02 89040741 dall'estero), o il proprio intermediario assicurativo **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte, l'entità approssimativa del danno e il numero della copertura assicurativa. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.** Se viene utilizzato il servizio di cui all'articolo 6.3 "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati", la richiesta telefonica del Contraente o dell'Assicurato costituisce regolare denuncia di Sinistro e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio stesso.

Il Contraente o l'Assicurato è **tenuto altresì a:**

- **presentare, nei 5 giorni** successivi la denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia all'Impresa;
- **conservare** le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno **senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;**
- **predisporre** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che l'Impresa o i periti possono richiedere;
- **denunciare** tempestivamente la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito, anche al debitore, nonché effettuare - se previsto dalla legge - la relativa procedura di ammortamento.

Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne **avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti. Per l'estensione di garanzia di cui all'articolo 2.2.1 "Furto e rapina in casa", lettera F), vale quanto riportato nella garanzia stessa.**

Art. 6.3 - Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati

In caso di Sinistro, l'Assicurato può avvalersi del servizio di **riparazione diretta del danno**, richiedendo l'intervento di uno o più artigiani per la riparazione del danno stesso.

Condizioni di assicurazione

Questo servizio è garantito dall'Impresa attraverso un primo contatto telefonico con la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia - in funzione **24 ore su 24 e tutti i giorni** dell'anno ai seguenti recapiti:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteposando, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari.

La centrale operativa, a seguito della richiesta telefonica dell'Assicurato, provvede a protocollare il sinistro ed effettua una prima valutazione di **fattibilità** di una riparazione diretta del danno, verificando le garanzie previste nella polizza, la copertura del sinistro denunciato e la riparabilità del danno stesso, ed effettuando una prima stima economica delle relative spese di riparazione (per questo servizio è infatti previsto un limite operativo di Euro 800 - compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia).

In caso di prima valutazione telefonica positiva, la Centrale Operativa incarica una società specializzata che prenderà contatto con l'Assicurato entro 2 giorni (lavorativi) dalla sua richiesta per accordarsi su un sopralluogo presso l'abitazione ove si è verificato il danno.

A seguito del sopralluogo, l'intervento di riparazione diretta del danno sarà gestito con le seguenti modalità:

- 1) se il danno è **indennizzabile, interamente** riparabile e **non è superiore** al limite operativo, la riparazione è effettuata dall'artigiano o dagli artigiani e l'Impresa provvede al pagamento diretto di quanto richiesto per l'intervento, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista;
- 2) se il danno è indennizzabile ma **non è riparabile** o **lo è solo parzialmente** o è **superiore** al limite operativo, dopo avere ottenuto il benestare dell'Assicurato, la riparazione è effettuata dall'artigiano o dagli artigiani **ma il pagamento** di quanto richiesto per l'intervento **deve essere** effettuato dall'Assicurato che deve richiedere il rimborso successivamente all'Impresa. L'impresa lo Indennizza **in base alle condizioni della copertura assicurativa**, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista se la riparazione è stata effettuata, anche parzialmente, dall'artigiano o dagli artigiani inviati;
- 3) se il danno **non è indennizzabile**, dopo avere ottenuto il benestare dell'Assicurato, la riparazione è effettuata dall'artigiano o dagli artigiani **ma il pagamento** di quanto richiesto per l'intervento **deve essere** effettuato dall'Assicurato e resta a suo carico.

Se entro 2 giorni (lavorativi) dalla richiesta di intervento l'Assicurato e la ditta specializzata non riescono a concordare una data per il sopralluogo presso l'abitazione, **l'Assicurato può organizzare autonomamente l'intervento di riparazione sostenendone i relativi costi** e chiedere successivamente all'Impresa il rimborso di quanto speso. Se il **danno è indennizzabile** in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa, l'Impresa lo indennizza nei limiti della copertura stessa, senza applicare l'eventuale Franchigia prevista se la cosa danneggiata è stata riparata e non sostituita.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa all'artigiano o agli artigiani, ogni diritto all'Indennizzo derivante all'Assicurato in relazione alla riparazione effettuata, è **irrevocabilmente ceduto**, in favore dell'artigiano o degli artigiani che hanno effettuato la riparazione. L'Assicurato è consapevole e prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore dell'artigiano o degli artigiani è liberatorio nei suoi confronti.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 6.5 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni previste nella copertura assicurativa e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 6.1 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Condizioni di assicurazione

I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.6 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo sono determinati all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle cose assicurate per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:

- si stima il Valore a nuovo;
- si stima il Valore allo stato d'uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di Indennità.

Si procede con corrispondere l'Indennizzo in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avviene in una sola volta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo se questo avviene entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si conviene inoltre che:

- relativamente a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook, personal computer e notebook, il Valore a nuovo viene riconosciuto solo per le cose acquistate da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;
- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i "preziosi", le collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d'uso; per le collezioni, in particolare, l'Impresa paga il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti**. In ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso della cosa stessa;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

Le spese previste nella copertura assicurativa sono rimborsate **solo se sono sostenute perché strettamente necessarie** in relazione all'evento accaduto e **solo se sono documentate, non inconsiderate e sono effettivamente sostenute** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'Impresa indennizza, in caso di Sinistro, **le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli**. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, invece, **viene convenuto che:**

- la copertura assicurativa è operante solo per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato è tenuto a restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono diventati inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizza **il valore che avevano al momento del Sinistro**, fermo restando che, se le cose distrutte possono essere duplicate, l'Indennizzo è effettuato solo dopo che l'Assicurato ha richiesto la duplicazione e **non è stato possibile ottenerla per fatto a lui non imputabile**.

Art. 6.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa sono esercitati dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.8 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e se la previsione dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno Euro 25.000**.

Condizioni di assicurazione

Se è stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fidejussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento dell'anticipo è effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può essere superiore ad Euro 500.000 a prescindere dall'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto deve essere effettuata senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento della sopra indicata Indennità, l'Assicurato può chiedere, sul supplemento di Indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 6.9 - Riduzione delle Somme assicurate e dei Limiti di indennizzo (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus" o "Premium"*)

La Somma assicurata e i Limiti di indennizzo, in caso di Sinistro, **sono ridotti**, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, **di un importo uguale a quello del danno indennizzato**, al netto di eventuali Scoperti, **senza restituire alcun Premio.**

Art. 6.10 - Riduzione e reintegro automatico delle Somme assicurate e dei Limiti di indennizzo (*Valido per la Soluzione "Top"*)

La Somma assicurata e i Limiti di indennizzo, in caso di Sinistro, **sono ridotti**, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, **di un importo uguale a quello del danno indennizzato**, al netto di eventuali Scoperti, **senza restituire alcun Premio.**

Relativamente alle garanzie base di cui agli articoli:

- 2.2.1 "Furto e rapina in casa";
- 2.2.2 "Guasti causati dai ladri e furto di porte e finestre";

gli importi di cui sopra ridotti a seguito del Sinistro, in occasione del primo Sinistro indennizzato che si dovesse verificare nel corso del periodo di assicurazione, si intenderanno contemporaneamente reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzato e senza corrispondere alcun Premio. Ai fini dell'applicazione del reintegro automatico, si prenderanno in considerazione le singole garanzie base sopra indicate come se fossero prestate separatamente.

Il reintegro automatico non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto, così come indicato nell'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro".

Art. 6.11 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato **è tenuto ad avvisare l'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non restituisca l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 6.12 - Concomitanza di Scoperti

Se per lo stesso Sinistro sono previsti più Scoperti, viene applicato uno Scoperto che è **calcolato sommando le varie percentuali.**

Art. 6.13 - Termini di Indennizzo (*Valido solo se non è attivato il servizio di cui all'articolo "Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati"*)

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostantive alla corresponsione dell'Indennizzo.

Condizioni di assicurazione

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

ASSISTENZA

Art. 6.14 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero 02/26609133 anteposendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari.

L'Assicurato è tenuto a comunicare:

- il tipo di assistenza che vuole richiedere;
- il proprio nominativo;
- il numero della copertura assicurativa;
- l'indirizzo e il luogo da cui chiama;
- il recapito telefonico;
- l'ubicazione dell'abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.

Art. 6.15 - Spese sostenute dall'Assicurato

Se l'Assicurato non può usufruire di una o più prestazioni, la centrale operativa non è tenuta a fornire Indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo il caso di autorizzazione preventiva della centrale operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, non possono essere rimborsate.

La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:

AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia
Ufficio liquidazione sinistri assistenza
Casella postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:

- conservare il numero di autorizzazione, necessario per ottenere il rimborso, rilasciato dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.

Art. 6.16 - Limitazioni di responsabilità

La centrale operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale e semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile, il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:

Condizioni di assicurazione

■ Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

■ Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (*Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*) (*Non valido per le garanzie di assistenza*)

Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale – **solo se superiore – calcolata rapportando** l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell'ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 - Rimborso del premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 “Recesso in caso di Sinistro” l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto, corrispondente alle Somme assicurate rimaste in essere.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

Condizioni di assicurazione

- a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.**

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo *(Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2.** Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che **la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.**

Art. 8.5 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.3 - Altre coperture di assistenza con l'Impresa *(Valido solo per le garanzie di assistenza)*

Se sono in vigore altre coperture di assistenza, emesse dall'Impresa, per la stessa prestazione e per la stessa abitazione e/o per lo stesso soggetto, i vari importi di spesa (ore di manodopera, costo dei materiali, massimo esborso complessivo) ove previsti si sommano.

Art. 9.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 9.8 - Clausola broker *(Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Polizza)*

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.